

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE

- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è vietato alle persone non autorizzate entrare in cucina e nello spazio adibito alla mensa durante la refezione;
- Il pranzo è inteso anche come occasione educativa, di crescita, conoscenza e comunicazione. Il menù settimanale stabilito dalla Asl di pertinenza è esposto a scuola.
- I genitori dei bambini che temporaneamente debbono seguire diete personalizzate dovranno presentare il **certificato medico** da sottoporre all'attenzione del dietologo incaricato dal Comune e del personale preposto al servizio mensa.
- Per gli alunni che accusano leggeri disturbi intestinali il genitore può richiedere la dieta in bianco per 2-3 giorni; per periodi più prolungati, occorre il certificato medico.
- Gli alunni appartenenti ad altre culture che desiderano una variazione della dieta possono farne richiesta con semplice domanda scritta.
- Il Dirigente Scolastico autorizza l'uscita, dell' alunno il cui genitore presenti una dichiarazione motivata e, dunque, di non poter usufruire del servizio mensa per l'intero anno scolastico; per le richieste limitate ad un solo giorno sono delegati ad autorizzare l'uscita i docenti della classe. La richiesta dei genitori dovrà essere conservata e allegata al registro di classe.
- L'orario di intervallo per pranzare a casa è fissato in un'ora.
- I genitori devono ritirare tempestivamente l'alunno da scuola in caso di segnalazione di stati di malessere fisico riscontrati dall'insegnante (febbre, vomito, dissenteria, congiuntivite, malattie infettive, pediculosi, altre eventuali situazioni di disturbo grave,) secondo le indicazioni della ASL.
- Determinante risulta essere la vigilanza durante la mensa dei collaboratori scolastici.
- I bambini affetti da pediculosi su prescrizione del medico competente e, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno tempestivamente allontanati da scuola e riammessi solo con certificazione medica.

- A tutela della comunità scolastica, alle famiglie degli alunni nel cui gruppo si è riscontrata la pediculosi, verrà distribuita la modulistica con informazioni e consigli per la prevenzione e il trattamento.
- In caso di assenza dell'alunno per oltre 5 giorni, è **obbligatorio presentare**, al rientro a scuola, il relativo **certificato medico, al settimo giorno dall' inizio della malattia**.

- **VACCINI**

Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"

Per quanto riguarda i documenti, la **C.M. del 1 settembre 2017** ricorda che è necessario presentare alle scuole:

1. idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età;
2. idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale;
3. idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l'omissione o il differimento delle vaccinazioni;
4. copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l'anno scolastico 2017/2018, la **richiesta di vaccinazione** potrà essere effettuata anche **telefonticamente** (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una **mail** all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una **raccomandata** con avviso di ricevimento.

In tutti questi casi, e solo per l'anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà **autocertificare** di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

- **Servizi e scuole dell'infanzia**

- Le famiglie con figli che frequentano la scuola dell'infanzia, dovranno presentare la documentazione richiesta entro l'**11 settembre 2017**, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo.
- La presentazione della documentazione è **requisito di accesso**. Quindi, **già per l'anno scolastico 2017/2018**, a decorrere dal **12 settembre 2017**, non potranno accedere alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l'abbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo l'11 settembre, l'accesso sarà garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il **10 marzo 2018**.

Sempre in caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un'idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.

La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

- **Scuole I ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)**

Per chi ha figli iscritti alla scuola del I ciclo, la documentazione va presentata entro il **31 ottobre 2017** (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un'autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico all'ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.